

# STATUTO

## **ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "COMPAGNI DI VIAGGIO" ONLUS, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione al pubblico, verrà utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

## **ARTICOLO 2 – SEDE**

L'Associazione "COMPAGNI DI VIAGGIO" ONLUS ha sede a Portici (Na), in via Libertà III Traversa Destra n° 3. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, anche altrove.

## **ARTICOLO 3 - OBIETTIVI**

L'Associazione si propone, in via esclusiva, lo svolgimento di attività finalizzate alla solidarietà sociale, ad assicurare il miglioramento della qualità della vita di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, ed economiche, frequentatori abituali o occasionali di strutture ospedaliere e/o sanitarie, adulti e pediatrici, nonché all'umanizzazione della sanità, mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ❖ Realizzare biblioteche interattive e multimediali, fondate su attività ludiche, promuovere l'utilizzo delle tecnologie informatiche, a scopo di svago, fornendo nel contempo tutto il materiale necessario al funzionamento delle stesse;
- ❖ Creare attraverso il proprio sito web, delle pagine web da abbinare alle biblioteche per consentire ai pazienti di accedere ad informazioni di pubblica utilità e di soddisfare bisogni legati al complesso di cure e attenzioni, non necessariamente farmacologiche di cui necessitano;
- ❖ Realizzare in adeguati spazi interne alle strutture ospedaliere, laboratori di arte e pratiche creative (disegno, scultura, musica, narrazione di favole, romanzi e poesie);
- ❖ Realizzare postazioni per singolo cittadino-paziente e/o gruppi, atte alla fruizione di films e musica;
- ❖ Promuovere rappresentazioni teatrali e/o musicali in realtà ospedaliere opportunamente individuate al fine di facilitare l'aggregazione e la specializzazione dei cittadini-pazienti, e fornire nel contempo, per ogni progetto o iniziativa, personale altamente qualificato ad interagire con gli utenti;
- ❖ Valorizzare attraverso bandi, premi, studi e convegni, tutte le attività che concorrono alla diffusione della cultura dell'umanizzazione della sanità;
- ❖ Promuovere una specifica attività editoriale che raccolga i materiali più significativi elaborati negli ambiti di quanto va realizzando l'Associazione;
- ❖ Promuovere l'aggregazione di altre Associazioni Culturali, Onlus, Non-Profit, al fine di creare una rete di solidarietà per ampliare l'offerta dei servizi ospedalieri;

## **ARTICOLO 4 – SOCI**

L'associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a) **Soci Fondatori:** sono coloro che risultano all'atto costitutivo dell'Associazione, ed hanno diritto ad essere eletti ed al voto
- b) **Soci Ordinari:** persone fisiche maggiorenni e giuridiche, enti ed organizzazioni commerciali, anche di paesi esteri, che siano interessate a sostenere gli scopi dell'associazione. Hanno diritto al voto, ad essere eletti e pagano le quota associativa.
- c) **Soci Sostenitori:** persone fisiche maggiorenni e giuridiche, enti ed organizzazioni commerciali, anche di paesi esteri, che siano interessate a sostenere gli scopi dell'associazione. Hanno diritto al voto ed essere eletti e pagano la quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto al voto in Assemblea per l'approvazione e la modifica del presente statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organo direttivi dell'Associazione.

## **ARTICOLO 5 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La domanda di iscrizione come socio ordinario o sostenitore deve pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

- a) radiazione
- b) cancellazione
- c) dimissione

Il socio può essere radiato per motivi deontologici o per aver agito in contrasto con gli interessi o gli scopi dell'Associazione.

La cancellazione del socio avviene per morosità dello stesso nel pagamento della quota di iscrizione o per scioglimento dell'Associazione.

La dimissione della qualifica di socio deve avvenire tramite lettera raccomandata inviata al Presidente entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, senza diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, fatta eccezione per il caso di morte, e non è rivalutabile.

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 6 – DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, con l'osservanza dei relativi regolamenti;
- b) esprimere il proprio voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
- c) essere eletti membri del Consiglio Direttivo;
- d) rivestire le cariche sociali;
- e) presentare al Consiglio Direttivo reclami motivati e sottoscritti nel caso si ritengano lesi nei propri diritti, o qualora si vi ravvedano comportamenti non conformi alle finalità statuarie dell'Associazione;

gli associati hanno il dovere di:

- a) versare annualmente le quote associative di iscrizione;
- b) osservare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) non danneggiare moralmente né materialmente l'associazione;
- d) comunicare all'Associazione qualsiasi mutamento di residenza.

Le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi all'articolo 3 del presente statuto saranno rese in regime di volontariato e prestate dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione della ONLUS, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono soltanto essere rimborsate dalla ONLUS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la ONLUS.

## **ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 4 in regola con il pagamento della quota sociale, ordinaria e straordinaria.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla via associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio finanziario precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

per decisione del Consiglio Direttivo;

- a) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

Le richieste di convocazione assembleare devono essere prodotte al Presidente del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di almeno 30 giorni, mediante avvisi in bacheca, ovvero comunicazioni via fax, e-mail, lettere raccomandate indirizzate ai soci a cura della Presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purchè la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, o in sua assenza, dal vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza da parte dei soci intervenuti; in caso di parità di preferenze espresse, rivestirà la carica di Presidente dell'Assemblea il candidato più anziano nella qualità di socio.

E' vice Presidente onorario dell'Assemblea.....

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

I componenti dell'Assemblea ed il Presidente non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza alla loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **ARTICOLO 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:  
in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e di contributi associativi, nonché la penale dei ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

in sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sull'approvazione e/o modifica dello Statuto;
- c) deliberare sull'approvazione e/o modifica dei regolamenti dell'Associazione;
- d) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare la realizzazione di nuove sedi operative dell'Associazione;

- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
  - d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  - e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame, dal Presidente;
  - f) deliberare sulle istanze trasmesse dal Presidente del Consiglio Direttivo il riconoscimento della qualità di socio;
  - g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  - h) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
  - i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
  - j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  - k) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

## **ARTICOLO 11 – CONSIGLIERI DIRETTIVI**

Non può essere eletto e ricopre la carica di consigliere direttivo chiunque sia titolare di incarico politico.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con fax o telegramma, almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età;

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutivi del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente.

## **ARTICOLO 12 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizi e dura in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.  
Il Presidente del consiglio Direttivo sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio, nomina il vice Presidente dell'organo direttivo.

### **ARTICOLO 13 – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di impedimento e lo collabora.

### **ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori elegge un proprio Presidente ed esercita le funzioni di controllo dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 15 – PATRIMONIO**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi e donazioni di privati;
- c) contributi e donazioni dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) donazioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione è disposta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 16 – MODIFICA DELLO STATUTO**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione (soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori).

### **ARTICOLO 17 - OBBLIGHI**

E' vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'Art. 3, del presente statuto.

E' vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO**

E' obbligatorio devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentita obbligatoriamente l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con D.P.C.M. 26.9.2000.